

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI MASSELLO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36**

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI. DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Massello, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOETTO ENRICO - Sindaco	Sì
2. TRON DAVIDE - Vice Sindaco	Sì
3. MOLLO ANDREA CARLO - Consigliere	Sì
4. TRON GRAZIELLA - Consigliere	Sì
5. BOSCHIAZZO ANNA - Consigliere	Sì
6. TRON EMANUELE - Consigliere	Sì
7. BOTTO ROBERTO - Consigliere	Sì
8. FENOGLIO FABIO - Consigliere	Giust.
9. PONS UGO - Consigliere	Sì
10. GALBIATI EMANUELE - Consigliere	Giust.
11. STREPPARAVA DANIELA ATTILIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del vice Segretario Comunale **Dr. Graziano Solaro** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **BOETTO ENRICO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il titolo VII della parte II del D.Lgs. 267/2000, che tratta della revisione economica – finanziaria degli Enti locali e che prevede che la revisione economica – finanziaria del Comune sia affidata, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, quale Mese, ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i seguenti soggetti:

- iscritti al registro dei revisori contabili;
- iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- iscritti nell'albo dei ragionieri;

DATO ATTO che tale normativa dispone che:

a) l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta;

b) il revisore è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL;

c) valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, e, pertanto non possono essere nominati revisori (e decadranno dall'ufficio nel caso in cui tale ipotesi si verifichi in corso di mandato):

- l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti della giunta;
- coloro che sono legati al Comune (o alle società da questo controllate o a quelle sottoposte a comune controllo), da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) l'incarico non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

e) i componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso;

f) ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali non più di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non più di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e non più di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e le comunità montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di legge, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti sopra;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 26 del 08.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, aveva provveduto ad eleggere il Revisore Unico dei Conti del Comune di Massello per il triennio 2019-2021, nella persona del dott. Alessandro Danni, secondo quanto disposto dall'art. 234 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'incarico di Revisore Unico dei Conti, al dott. Alessandro Danni scadrà il 07.11.2022;
- si rende conseguentemente necessario procedere alla nomina del nuovo Revisore dei Conti;

CONSIDERATO che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14.9.2011, n. 148, prevede ora che, dal primo rinnovo dell'Organo di Revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, i revisori degli Enti Locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale

possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. n. 39/2010 nonché gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- lo stesso Decreto Legge, all'art. 16, comma 25, ha demandato al Ministro dell'Interno l'emanazione di un decreto ove vengano stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
- il Ministro dell'Interno, con Decreto n. 1 del 15.2.2012, in applicazione della disposizione da ultimo citata, ha provveduto ad istituire, presso lo stesso Ministero, tale elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali, elenco che consta di tre fasce in relazione alla dimensione demografica degli Enti Locali come di seguito:
 - fascia 1: Comuni fino a 4.999 abitanti;
 - fascia 2: Comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, Unioni di Comuni e Comunità Montane;
 - fascia 3: Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché Province;
- con lo stesso Decreto Ministeriale sono stati stabiliti, tra l'altro, i requisiti professionali per l'accesso alle varie fasce e i termini per presentare richiesta di inserimento;
- il Ministro dell'Interno, con Comunicato del 29.11.2012, ha reso noto che è stato formato tale elenco dei Revisori dei Conti;
- è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale Concorsi n. 95 del 4.12.2012, l'avviso relativo all'effettivo avvio delle nuove modalità di scelta dei Revisori mediante estrazione a sorte dal predetto elenco (previsto dall'art. 5, comma 1, dello stesso Regolamento) con data di avvio fissata al 10 dicembre 2012;
- lo stesso Ministero dell'Interno ha stabilito che gli Enti Locali sono tenuti a dare tempestiva comunicazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo circa la data di scadenza dell'Organo di Revisione affinché la stessa provveda all'estrazione a sorte in seduta pubblica, con procedura tramite sistema informatico, di tre nominativi di iscritti all'Albo per la fascia di appartenenza;

INFATTI, il Decreto del Ministero dell'Interno n. 1/2012, stabilisce che per ciascun componente dell'Organo di Revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di Revisore dei Conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare;

DATO ATTO che con nota del 07.09.2022, prot. 2082, questo Comune ha comunicato alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino la prossima scadenza del proprio Revisore dei Conti, in applicazione della normativa da ultimo citata;

ATTESO che la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Torino, con nota prot. n. 173430/22/W – Servizio I del 28.09.2022, acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2297 del 30.09.2022, ha trasmesso copia del verbale dell'estrazione, ove si attesta che sono stati estratti, nell'ordine sotto indicato, i seguenti professionisti:

- 1) CHIESA Daniela: designato per la nomina
- 2) POGGIO Dalmazio: per eventuale rinuncia o impedimento
- 3) GOLIA Andrea Domenico: per eventuale rinuncia o impedimento

DATO ATTO che questo Comune con nota del 12.10.2022, prot. n. 2419, ha provveduto a contattare la prima estratta dott.sa CHIESA Daniela, e che la stessa con nota del 13.10.2022 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 2450 del 17.10.2022, ha accettato l'incarico di Revisore Contabile di questo Comune, autocertificando di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfiribilità e incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 e dagli articoli 236 e 238 del D. Lgs. 267/2000;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 241, 7° comma, del T.U. Enti locali, l'Ente locale stabilisce il compenso spettante al Revisore con la stessa delibera di nomina;

VISTO il D.M. 21.12.2018 (pubblicato sulla G.U. in data 04.01.2019 n. 3) di aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali;

DATO ATTO che il Comune di Massello ha una popolazione di 57 abitanti per cui il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante è pari a Euro 2.480,00 al netto degli oneri di legge;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

PROPONE AL CONSIGLIO DI DELIBERARE

1) Di nominare, a seguito dell'estrazione a sorte indicata in premessa, quale revisore dei conti del Comune di Massello per il triennio 2022/2024, la dott.sa CHIESA Daniela, nata ad Torino il 21 maggio 1969, con studio in Torino Corso Galileo Ferraris n. 90, in possesso dei requisiti di legge;

2) Di dare atto che per il suddetto professionista non sussiste alcuna causa di incompatibilità o di ineleggibilità, di cui all'art. 236 del TUEL, che lo stesso non è mai stato eletto revisore di questo ente e non supera, con la presente nomina, il limite di incarichi di cui all'art. 238 dello stesso TUEL.

3) Di dare atto che l'incarico in parola ai sensi dell'art. 235, comma 1 del TUEL decorre dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art 134, comma 1;

4) Di determinare quale trattamento economico per il revisore dei conti, ai sensi dell'art.241, comma 7, del TUEL, entro i limiti di legge, il compenso annuo lordo di € 2.480,00 lordi oltre Cassa Previdenziale ed IVA, escluso il compenso delle spese di viaggio, se ed in quanto dovuti nelle misure di legge;

5) Di dare atto che il responsabile del servizio finanziario adotterà impegno di spesa con proprio provvedimento.

6) Di comunicare al Tesoriere Comunale il nominativo del Revisore dei Conti, nei termini e con le modalità di cui all'art. 234, comma 4, del citato T.U. Enti Locali

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:

- Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
- Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;

VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal vice segretario comunale;

CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la succitata proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO
BOETTO ENRICO

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano Solaro

PARERI

Parere	Esito	Data	Il Responsabile	Firma
Conformità	Favorevole	26/10/2022	Graziano SOLARO	
Regolarità contabile	Favorevole	26/10/2022	Graziano SOLARO	
Regolarità tecnica	Favorevole	26/10/2022	Graziano SOLARO	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/11/2022 al 02/12/2022 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.

Massello, li 17/11/2022

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano Solaro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale di Massello, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- È divenuta esecutiva il giorno 27/11/2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come prescritto dall'art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

È immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

IL V. SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Graziano Solaro